

ALLEGATO B -

DECRETO N. 178 DEL 23/3/15

Rep. n. \_\_\_\_\_

**ATTO DI CONVENZIONE PER L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE E/O DI BISOGNO – San Martino**

L'anno duemilaquindici, addì \_\_\_\_\_ del mese di ....., presso la sede della Società della Salute Nord Ovest – Sesto Fiorentino - Via Gramsci 561

Fra :

la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, di seguito chiamata "SdS", C.F. e partita IVA n. 05517820485 con sede legale a Sesto Fiorentino in Via Gramsci 561, rappresentata dal Dott. Andrea Valdè , non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Tecnico, nato a Firenze il 14.08.1958 domiciliato per la carica presso la stessa S.d.S.

E

l'"Associazione di volontariato denominata Solidarietà Caritas" C.F. 94043850489 con sede legale in Firenze in Via de' Pucci 2, rappresentata dal Sig. ANDREA GORI, nella sua qualità di Vice Presidente e rappresentante legale, nato a Firenze il 26.10.1948 domiciliato per la carica in Firenze, via De' Pucci n. 2 ,

premessi :

- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Toscana con la Legge 26.4.1993 n. 28, ha disciplinato i rapporti delle Organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali ed altri Enti pubblici

Preso atto che l'Associazione sopra nominata è regolarmente iscritta al registro Regionale del volontariato ex L.R. 28/93 con D.P.G.R. n. 70 del 07.02.1994 e che non sono in corso procedure di revoca.

**Preso atto della Delibera della Assemblea SdS n. 25 del 25 luglio 2014 avente per oggetto "Approvazione convenzioni con l'Associazione Caritas per le strutture di Accoglienza"**

Premesso inoltre :

- a) che l'Associazione di Volontariato "Solidarietà Caritas", da qui in poi per brevità denominata Associazione, ha tra le finalità contemplate dal proprio statuto lo svolgimento di attività socio-assistenziali e che la stessa Associazione è da tempo impegnata nei confronti di soggetti svantaggiati;
- c) che l'Associazione mette a disposizione della società della Salute zona Nord – Ovest il centro di pronta accoglienza per donne con o senza figli denominato "Santa Chiara" e il centro di prima accoglienza notturna per uomini denominato "San Martino", siti nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino;
- d) che l'Associazione non è soggetta alla presentazione di certificazione antimafia in quanto ne è esente ai sensi della Circolare Ministero Interno del 17.07.1990 e dell'art. 20 della Legge 203 del 12.07.1991.
- e) che la tipologia dell'attività, trattandosi di alloggio temporaneo, possa essere ricondotta all'art. 22 L.R.T. 41/2005 nel novero di quelle attività per le quali non è richiesta l'autorizzazione (ma la

semplice comunicazione di avvio attività) e pertanto sia escluso dall'accreditamento ai sensi della L.R.T. 82/2009 e del Regolamento attuativo DPGR 29/R del 2010;

Si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART.1 OGGETTO**

La presente convenzione ha per oggetto le attività socio-assistenziali a favore di uomini soli in stato di bisogno .

### **ART. 2 STRUTTURA**

La società della Salute Nord Ovest si avvale dell'Associazione Caritas che mette a disposizione la struttura di seguito indicata:

- Centro di prima accoglienza notturna "San Martino" per uomini, posto in Sesto Fiorentino Via Corsi Salviati n. 16;

e garantisce l'idoneità e la rispondenza della struttura alle norme vigenti ivi comprese quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **ART. 3 CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA "SAN MARTINO"**

#### *A) MODALITA' DI AMMISSIONE*

L'Associazione procederà all'ammissione degli ospiti previa:

1) segnalazione da parte dei Servizi Sociali territoriali della zona;

2) impegnativa da parte della società della salute;

L'accoglienza sarà data per un periodo massimo di 120 giorni eccezionalmente prorogabile per un periodo massimo di gg. 60.

La durata dell'accoglienza dovrà sempre e comunque risultare dall' autorizzazione e dall'impegnativa sia per il primo periodo che per l'eventuale proroga.

Sarà cura degli operatori della Caritas provvedere a:

3) verificare che non sussistano impedimenti all'accoglienza;

4) far sottoscrivere il regolamento interno del Centro;

5) effettuare la segnalazione alla questura ai sensi della L. 18/05/78 n.191;

6) verificare la avvenuta effettuazione del pagamento, da parte dell'ospite, della eventuale quota di partecipazione alla spesa, a favore della società della Salute;

La Responsabile della struttura è ..... nato/a a ..... il.....

#### *B) LOCALI E PRESTAZIONI*

La Associazione Caritas mette a disposizione n. 4 camere a sei letti per un totale di n. 24 posti, n. 5 gabinetti, n. 6 docce, n. 12 lavabi, oltre a servizi igienici per portatori di handicap, una sala soggiorno.

Ciascun ospite disporrà quindi di un posto letto, nonché di un armadietto con chiusura a chiave;

Il cambio della biancheria da letto e da bagno verrà effettuato settimanalmente. Agli ospiti verrà fornito il materiale necessario per la pulizia e per l'igiene personale.

Agli ospiti sarà distribuita una piccola cena alla sera e la colazione al mattino.

In considerazione della temporaneità dell'ospitalità non sarà consentito agli ospiti chiedere la residenza anagrafica presso la struttura.

#### *C) ORARI*

Il Centro aprirà alle ore 19 di ogni giorno, e agli ospiti sarà permesso rientrare fino alle 22,30. Dopo tale orario nessuno potrà più accedere al Centro. Il Centro riaprirà alle 7 del mattino per consentire

#### *D) REGOLAMENTO INTERNO*

Agli ospiti verrà consegnato e fatto sottoscrivere, all'atto della assegnazione del posto letto, copia del Regolamento interno e l'impegno a collaborare, secondo turni concordati con l'operatore del Centro, alle pulizie giornaliere.

#### *E) PERSONALE*

La Associazione Caritas provvede alla gestione della struttura, nonché alla erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli, avvalendosi di:

- n. 1 operatore per 38 ore settimanali
- n. 1 operatore part time per 24 ore settimanali
- n. 2 volontari durante l'orario di apertura serale per l'accoglienza e la socializzazione

#### *F) MODALITA' DI UTILIZZAZIONE*

Ai fini della utilizzazione della struttura, della ripartizione dei posti disponibili nella stessa e delle spese conseguenti, si conviene che la società della Salute – Polo di sesto Fiorentino - si riserva l'utilizzo di n. 5 posti.

La retta giornaliera viene definita in complessivi € 14,42 per persona. Detta retta è suddivisa in:

- quota fissa pari a € 11,00 dovuta a prescindere dalla effettiva occupazione del posto, in ragione del numero di posti riservati;
- quota complessiva pari ad € 14,42 dovuta in caso di effettiva occupazione del posto, in ragione del numero di posti effettivamente occupati dagli ospiti provenienti dal Comune.

Al momento della ammissione degli ospiti, la società della Salute o altro soggetto da essa individuato, provvederà ad emettere specifica impegnativa, in relazione al numero, tipologia, durata previste per il pagamento delle rette-quote complessive ed ad impegnare la relativa spesa a carico del Budget del Comune di sesto Fiorentino.

La società della Salute attraverso il servizio sociale e con le modalità stabilite nel regolamento per i servizi assistenziali potrà stabilire il pagamento di una quota di partecipazione alla spesa da parte dei fruitori. In tal caso sarà sua cura inviare al Centro, unitamente alla impegnativa di cui al paragrafo precedente, apposita comunicazione indicante la misura giornaliera della quota di partecipazione dovuta.

Gli utenti dovranno provvedere al pagamento della quota stabilita mediante versamento anticipato alla Società della Salute; sarà cura dell'operatore del Centro verificare l'avvenuto pagamento delle quote di partecipazione da parte degli ospiti per l'intero periodo; in caso di mancato pagamento della quota l'ospite dovrà essere allontanato.

### **ART. 4**

#### **FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE**

La liquidazione avverrà dietro presentazione di documentazione contabile e rendiconto semestrale.

La fattura dovrà essere inviata in originale alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest, Via Gramsci 561, 50019 Sesto Fiorentino (FI) anche tramite posta elettronica certificata indirizzata a : [gestioneassociata.sds-nordovest@postacert.toscana.it](mailto:gestioneassociata.sds-nordovest@postacert.toscana.it)

Una copia della fatture dovrà essere invece trasmessa al Polo Amministrativo di Sesto Fiorentino della SdS, in via Barducci n.2, tramite fax o mail che saranno successivamente comunicati, per l'autorizzazione al pagamento. Dovrà essere allegato il prospetto riepilogativo delle effettive presenze degli utenti presso la struttura e delle somme corrispondenti alla retta giornaliera per i posti riservati e non occupati e per i posti effettivamente occupati

Al termine dell'anno solare, i responsabili delle strutture comprese nella presente convenzione presenteranno alla Società della Salute una dettagliata relazione sull'attività svolta.

Il rimborso verrà effettuato dall'ente previa verifica degli adempimenti relativi alla regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite DURC (Documento Unico di Regolarità Contabile) coi dati che se dovuto, l'associazione si impegna a fornire alla SdS.

L'Associazione di volontariato Caritas Onlus assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche.

## **ART. 5 PERSONALE**

La Associazione si impegna ad attuare, nei confronti del personale dipendente impiegato nello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente articolo, condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento.

Tutto il personale volontario operante nella struttura è regolarmente assicurato, ai sensi della L. 266/91.

La Associazione si impegna ad assicurare con polizza responsabilità civile terzi, se stessa ed il personale impegnato, inclusi eventuali volontari, per qualsiasi evento possa verificarsi, sollevando espressamente le Amministrazioni firmatarie da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione.

Apposita polizza è stipulata con la compagnia di assicurazione..... conservata in copia agli atti dell'ufficio.....

L'associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

L'organizzazione garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25bis del DPR 14.11.2002 n. 313 (T.U delle disposizioni in materia di casellario giudiziale) nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori

L'organizzazione vigila sullo svolgimento delle attività dei volontari avendo cura di verificare che gli stessi rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

## **ART. 6 DIRITTI DEGLI UTENTI**

L'organizzazione avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'organizzazione è comunque obbligata a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni; sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri aderenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In forza della presente convenzione l'organizzazione accetta la nomina ed assume la qualifica di "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i., impegnandosi a trattare i dati personali conferiti in conformità al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

---

**ART.7**  
**VERIFICHE**

La SdS verifica lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e la qualità delle prestazioni rese.

A tale scopo indica quale incaricato il responsabile del Servizio sociale Professionale Dott.ssa Cristina Bandini o suo delegato.

L'incaricato procede alle verifiche di cui sopra mediante incontri periodici con il responsabile della struttura.

**ART. 8**  
**VARIAZIONI**

L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione alla Società della Salute eventuali variazioni concernenti:

- numero, modalità e tempi di impiego di volontari o professionisti adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione;
- nominativi dei responsabili.

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, l'Associazione mette a disposizione i beni immobili, completi delle necessarie attrezzature per lo svolgimento delle attività cui sono destinati, in regola circa la normativa vigente in materia di sicurezza.

**ART. 9**  
**DECORRENZA**

La presente convenzione decorrerà dal 1 /07/2015 e conserverà la propria efficacia fino al 30/06/2016.

Tale convenzione potrà essere rinnovata previa previsione concordata tra le parti almeno tre mesi prima della scadenza.

**ART. 10**  
**INADEMPIENZE**

Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che i contraenti abbiano ottemperato, la convenzione si intende risolta.

**ART. 11**  
**REGISTRAZIONE IN CASO D'USO**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione.

**ART.12**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

La presente convenzione redatta in duplice originale è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 266/91.

Le parti dichiarano che i corrispettivi previsti in questo atto sono da considerarsi fuori campo IVA ex DPR 633/72 ai sensi dell'art. 8 comma 2 Legge 266/91.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia. In caso di eventuali controversie sarà competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

---

Sesto Fiorentino, lì

Per l'Associazione Caritas

---

Per la Società della Salute Nord Ovest

Il Direttore

Franco Doni \_\_\_\_\_